



# Comune di Sant'Alessio con Vialone

-Provincia di Pavia-

Via Vittoria,18 - CAP 27016

Tel.0382/954864 – fax 0382/953814

email: protocollo@comune.santalessioconvialone.pv.it

P.Iva: 00493580187



Prot. n.

Sant'Alessio con Vialone, li 08/08/2025

## ORDINANZA N. 3/2025

# ORDINANZA PER IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE E DELLE ZECCHE

### IL SINDACO

PREMESSO che l'ATS di Pavia ha trasmesso a tutti i Comuni del territorio disposizioni specifiche per il contenimento delle zanzare e delle zecche;

VISTA la necessità di tutelare la salute e l'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante formale comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati presenti sul territorio;

CONSIDERATO che nell'area della Pianura Padana la proliferazione di zanzare può favorire la trasmissione di diverse arbovirosi di rilevanza sanitaria, tra cui West Nile, Chikungunya, Dengue, Zika e altre malattie virali trasmesse da artropodi, con potenziale rischio per la salute pubblica;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

### ORDINA

#### **Art. 1 – Misure di prevenzione contro la proliferazione delle zanzare**

Tutti i cittadini, enti, amministratori condominiali, gestori di aree pubbliche e private, cantieri edili, attività produttive e commerciali devono:

**a) nei mesi estivi:**

- non abbandonare oggetti e/o contenitori (bottiglie, barattoli, lattine, ecc.) che possono raccogliere e trattenere acqua piovana;
- procedere al regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.);
- coprire i contenitori inamovibili (vasche, bidoni, fusti per l'irrigazione, ecc.) con teli plastici o reti zanzariere;
- mettere nei vasi portafiori dei cimiteri e in generale in tutti i sottovasi situati all'aperto dei fili di rame che risultano tossici per le larve di zanzara;
- pulire e trattare con prodotti larvicidi (dal 1° maggio al 30 ottobre ad intervalli di 10-20 giorni a seconda delle condizioni meteo-climatiche) i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree (giardini, cortili, ecc.);

#### **b) nei mesi invernali:**

- svuotare e pulire accuratamente contenitori o recipienti posti all'esterno ed utilizzati per qualsiasi uso (raccolta di acqua piovana, ecc.), allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti della zanzara;
- mantenere pulite e sgombre da detriti le caditoie e i tombini, favorendo il corretto deflusso delle acque meteoriche;
- ispezionare e, se necessario, svuotare e asciugare pozzetti e vasche di raccolta, camere di ispezione e vasche settiche, in modo da prevenire la formazione di microfocolai larvali in caso di giornate miti.

#### **1. Obblighi specifici per aziende e/o officine che effettuano detenzione, anche temporanea, di copertoni**

- conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, accatastarli all'aperto e coprirli con teli plastici fissati in modo da impedire il ristagno di acqua piovana;
- provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo giugno – ottobre trattamenti larvicidi e/o adulticidi (ogni 10-20 giorni a seconda delle condizioni meteo-climatiche).

#### **2. Obblighi specifici per aziende che effettuano attività di rottamazione o demolizione di auto**

- provvedere ad eseguire nel periodo giugno – ottobre dei periodici trattamenti adulticidi (ogni 20-30 giorni a seconda delle condizioni meteo-climatiche).

---

#### **Art. 2 – Obbligo di collaborazione e segnalazione**

Tutti i soggetti pubblici e privati sono tenuti a collaborare con l'ATS e con il Comune, consentendo eventuali ispezioni e fornendo informazioni utili per la prevenzione della proliferazione delle zanzare e la sorveglianza delle arbovirosi (West Nile, Chikungunya, Dengue, Zika e altre malattie trasmesse da artropodi).

#### **Art. 3 – Sanzioni**

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, compreso l'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, fatte salve ulteriori responsabilità civili e penali.

#### **Art. 4 – Ricorsi**

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso gerarchico, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Pavia, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione di Milano, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

#### **Art. 5 – Esecuzione e vigilanza**

Le Forze dell'Ordine, la Polizia Locale e gli altri soggetti competenti per territorio sono incaricati dell'esecuzione e vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

#### **Art. 6 – Pubblicazione e comunicazione**

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi, sul sito istituzionale e se ne prevede la diffusione attraverso i canali informativi disponibili.

Viene inoltre comunicata a:

- ATS di Pavia;
- Prefettura di Pavia.

**IL SINDACO**

Ivana Maria Cartani